



ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. SCOPELLITI"

Girifalco (CZ - ITALIA)

Via De Amicis, 1/A - Girifalco
Tel. 09681904234 - 0968749255
CZIC84000C - 80004540797
czic84000c@istruzione.it
czic84000c@pec.istruzione.it
www.icgirifalco.edu.it



A.S. 2022/2023

Circolare n. 21

A tutto il personale
IC Scopelliti di Girifalco

Oggetto: **Disposizioni organizzative generali per la vigilanza sugli alunni**

Si comunicano le seguenti disposizioni organizzative generali relative all'oggetto, allo scopo di contribuire al buon funzionamento dell'Istituto. Le disposizioni scaturiscono dall'applicazione della normativa esistente e contengono indicazioni che è necessario conoscere e rispettare. Esse perseguono anche l'obiettivo di puntualizzare le responsabilità che fanno capo ad ogni lavoratore del nostro Istituto, ciascuno secondo il proprio profilo professionale.

1. Concetti e norme generali sulla vigilanza

A causa della giovane età degli alunni del nostro istituto la vigilanza deve essere una preoccupazione di primaria importanza. Diverse norme richiedono all'insegnante di garantire una piena vigilanza sui propri allievi e su quelli che gli sono momentaneamente affidati. Di seguito si citano le principali:

- Gli articoli 2043-2047-2048- 2051 del Codice Civile
- L'articolo n. 61 della Legge n.321/1980.

Gli articoli indicati sono allegati alla presente comunicazione.

In caso di evento dannoso, la responsabilità dell'insegnante non è chiamata in causa quando egli possa dimostrare che il fatto si è verificato *nonostante la sua presenza e sorveglianza*.

Nei paragrafi seguenti si forniscono istruzioni per i momenti più delicati della vita scolastica, dando per acquisita l'attenzione del docente durante le regolari attività curricolari.

2. Vigilanza all'entrata e all'uscita

Si ricorda che è competenza dei docenti la vigilanza degli alunni dal momento dell'ingresso a quello dell'uscita dall'edificio scolastico. È obbligo dei docenti in orario essere presenti e in posizione di vigilanza, al mattino e al pomeriggio, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29, comma 5 del CCNL 2006-09 ancora in vigore). **La mancata osservanza di tale obbligo potrebbe rendere necessaria, da parte del Dirigente, l'adozione di provvedimenti disciplinari.**

USCITA E CONSEGNA DEGLI ALUNNI AI GENITORI

In tutti i casi in cui non venga fornita dai genitori l'autorizzazione all'uscita autonoma (solo per la scuola secondaria di primo grado) si ricorda che i minori possono essere consegnati solo ed esclusivamente ai genitori o a persone delegate da entrambi.

Genitori ritardatari all'uscita degli alunni

Nel caso in cui non ci sia il genitore (o un adulto regolarmente delegato) per ritirare l'alunno al termine delle lezioni, devono essere messe in atto le seguenti azioni:

- l'insegnante riaccompagna l'alunno nell'edificio scolastico e cerca di rintracciare telefonicamente il genitore tramite i numeri indicati nell'apposito elenco;
- trascorsi 15 minuti senza che alcun genitore si sia presentato il docente informa la Segreteria e può allontanarsi affidando la sorveglianza ad un collaboratore scolastico in turno. Il collaboratore darà la precedenza alla sorveglianza sull'esecuzione delle pulizie.
- In caso di ritardo prolungato e di impossibilità di comunicare con i genitori e/o i familiari si procederà a contattare la Polizia locale (o in alternativa il locale Comando dei Carabinieri) affinché questi possano

Firmato digitalmente da CATERINA GIOVANNA CODA

prendere in carico il bambino e rintracciare i genitori. Per questa eccezionalità di casi, qualora necessario il personale di segreteria fornirà assistenza telefonica al docente o al collaboratore scolastico che sorveglia il bambino fino a che questo non sia stato affidato ai genitori, ad adulti delegati o laddove necessario alla polizia locale.

3. Vigilanza durante dell'intervallo

La vigilanza è particolarmente importante nel momento dell'intervallo durante il quale vanno rispettate le misure di sicurezza indicate dalla normativa vigente. Inoltre gli insegnanti devono vigilare che i giochi degli alunni non comportino l'uso di attrezzi pericolosi che possano arrecare danno a persone o a cose. In particolare:

-si avrà cura che non vi siano angoli ciechi e, in tal caso, si provvederà a proibirne la frequentazione con un nastro da cantiere;

-si presterà attenzione a vietare sempre l'uso di palloni o il lancio di altri oggetti.

Per garantire la vigilanza degli alunni nelle diverse scuole si applicano modelli organizzativi diversi che dipendono dalla grandezza, dalla dislocazione e dalle abitudini consolidate e sperimentate anche alla luce delle disposizioni che potrebbero subentrare al fine di mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-Cov-2.

4. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La puntualità, oltre ad essere un imprescindibile obbligo di servizio, ha quindi un'importanza molto rilevante in materia di sorveglianza e sicurezza degli alunni. Inoltre, la puntuale osservanza dell'orario di servizio è indispensabile per far sì che le operazioni di cambio dell'ora avvengano in maniera agevole. La puntualità rappresenta dunque anche una forma di rispetto nei confronti dei colleghi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Quindi, nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera della responsabilità se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e provando che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante, avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Specie alla Scuola Primaria, è opportuno che non sia incaricato della sorveglianza personale non scolastico (assistenti comunali, esperti esterni ecc.).

5. Vigilanza durante il servizio mensa

Durante il servizio mensa, i docenti in servizio si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza (soprattutto nella scuola dell'infanzia) in compresenza e a supporto dei docenti.

6. Vigilanza durante le attività ludico-didattiche della scuola dell'infanzia

Durante le attività ludico-didattiche i docenti della scuola dell'infanzia, a ogni inizio anno, effettueranno una ricognizione di tutto il materiale utilizzato dai bambini (giocattoli e attrezzature varie) presente negli edifici scolastici e avranno cura di eliminare ogni oggetto che presenti forme appuntite o tali da poter recare offesa ai bambini stessi o agli altri, se utilizzati impropriamente. Il personale docente e non docente porrà anche particolare attenzione affinché nessun oggetto potenzialmente pericoloso venga portato da casa dai bambini. Qualora ciò avvenga, i docenti e i collaboratori scolastici sono autorizzati al ritiro e alla riconsegna a fine giornata al genitore che verrà invitato a non riportare a scuola alcun oggetto.

7. Vigilanza sull'uscita anticipata degli alunni in tutti gli ordini di scuola

In linea generale l'uscita anticipata degli alunni dalla scuola è autorizzata dall'insegnante solo in seguito a richiesta preventiva, scritta e motivata da parte del genitore.

In tutte le scuole il docente della classe o il collaboratore scolastico verificherà che la persona che ritira l'alunno da scuola sia un genitore o persona maggiorenne delegata da entrambi i genitori.

Il ritiro da parte di un altro adulto è consentito, come per l'uscita regolare, solo in presenza di delega, preventivamente consegnata e firmata da entrambi i genitori. Per accertare l'identità del delegato è necessario che l'adulto che si presenti a ritirare un alunno esibisca un valido documento d'identità (carta d'identità o patente d'auto).

Divieto di consegna ad un genitore

Nelle situazioni, opportunamente segnalate dal Dirigente ai docenti, nelle quali l'alunno non può essere consegnato ad uno dei due genitori si procederà secondo le istruzioni ricevute in merito ad ogni singolo caso.

8. Vigilanza per assenza imprevista dell'insegnante

In caso di assenza imprevista di un insegnante, il collaboratore scolastico in servizio sorveglia temporaneamente la classe in attesa che il Coordinatore di plesso (o in sua assenza l'insegnante più anziano o quello specificamente delegato) fornisca indicazioni.

Anche in caso di imprevista necessità di allontanamento del docente dall'aula (malore, urgenza ...) gli alunni non possono essere lasciati senza sorveglianza. Si ricorre quindi a una delle seguenti alternative:

- se disponibile, sostituzione con un altro docente presente nel plesso;
- sorveglianza da parte di un collaboratore scolastico;

9. Doveri di vigilanza sugli alunni da parte dei collaboratori scolastici

Come previsto nel profilo Area A CCNL Scuola vigente, il personale collaboratore scolastico "è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Conseguentemente il personale collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica, secondo il piano e i turni stabiliti da questa dirigenza.

I collaboratori scolastici addetti al piano terra degli edifici scolastici avranno cura di svolgere inoltre una funzione di accoglienza del pubblico; dovranno cioè chiedere alle persone esterne che si presentino nella scuola il motivo del loro ingresso e indirizzarle presso gli uffici qualora ne abbiano bisogno.

È consentito l'accesso ai locali scolastici solo agli alunni, ai genitori (o chi ne fa le veci) e ai dipendenti dell'istituto. Non è consentito ad estranei l'ingresso a scuola se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. I genitori non possono presentarsi autonomamente nelle aule: sarà il collaboratore scolastico a recarsi in classe per chiamare l'alunno e consentire il colloquio con il familiare.

10. Estensione del concetto di vigilanza

L'obbligo di vigilanza si estende agli insegnanti accompagnatori di allievi in uscita didattica, viaggio di istruzione, o che partecipano a cerimonie, proiezioni cinematografiche ecc., cioè a tutte le attività svolte entro e fuori la scuola programmate ed approvate dagli Organi Collegiali.

Da quanto sopra esposto, ne consegue logicamente che non è consentito "mettere fuori dalla porta" alunni che resterebbero di fatto senza sorveglianza. In presenza di frequenti e gravi atti di indisciplina occorre informare i genitori e relazionare per iscritto al dirigente scolastico.

Il docente non abbandona mai la classe se non in presenza di chi lo sostituisce, come da orario. Al cambio dell'ora i collaboratori devono essere pronti al piano prima dello squillo della campanella per coadiuvare i docenti.

All'entrata e all'uscita degli studenti, la sorveglianza è prioritaria per i collaboratori rispetto a qualsiasi altra attività.

Durante l'orario di lezione i cancelli della scuola devono restare chiusi.

11. Sciopero/assemblee sindacali del personale

In caso di scioperi/assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico così come previsto dalla normativa vigente.

In situazioni di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

12. Procedura da attivare in caso di malore o infortunio

Fatta salva la procedura legata a sintomatologia COVID vigente nel corrente A.S., e premesso che in qualsiasi genere di attività scolastica, particolarmente quelle esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio, in caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente nel plesso;
- presterà immediato soccorso e inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118) avvisando contestualmente la famiglia dell'alunno;
- provvederà ad avvisare l'Ufficio di Presidenza/Segreteria, ovvero il docente collaboratore del DS/responsabile di sede;
- per le situazioni che non necessitano dell'intervento sanitario di emergenza sarà comunque avvisata la famiglia dell'alunno.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.

È obbligo dell'insegnante presente, anche ai fini della procedura assicurativa, redigere apposita relazione dell'accaduto da consegnare in Segreteria entro e non oltre il giorno successivo al verificarsi dell'evento. E' obbligatorio redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

13. Responsabilità in organizzando e responsabilità in vigilando, alcune precisazioni

La responsabilità dell'organizzazione è in capo al Dirigente Scolastico e consiste nell'individuazione di tutte le strategie e disposizioni organizzative che rendano la vita scolastica sicura per alunni, personale e utenti.

Per ogni plesso vengono individuati i responsabili che mettono in atto e perfezionano le disposizioni di ordine generale contenute nel Regolamento di Istituto e nelle circolari che ne derivano, al fine di rispondere alle esigenze specifiche di ogni realtà.

Firmato digitalmente da CATERINA GIOVANNA CODA

Tali disposizioni sono condivise e approvate dalla dirigenza che ha dato delega ai referenti di operare concretamente. Il personale docente è pertanto invitato a collaborare con i responsabili di plesso e a rispettare le disposizioni organizzative che vengono da loro individuate come utili alla rimozione di ogni possibile criticità in merito alla sicurezza.

L'ingresso, l'intervallo e l'uscita dai singoli plessi rappresentano momenti delicati in cui la promiscuità delle classi rende necessaria una vigilanza che esula dall'attenzione alla singola classe cui il docente è assegnato.

La responsabilità in vigilando è in capo a tutto il personale e inizia nel momento in cui gli alunni varcano il confine delle pertinenze del plesso di riferimento.

Secondo il CCNL Scuola in vigore il personale docente deve presentarsi cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni in modo da accogliere per tempo gli studenti. Attardarsi in spazi comuni al suono della campana (prima campana in caso di scuola secondaria) e lasciare gli alunni incustoditi all'ingresso espone il docente alla *culpa in vigilando* poiché trovandosi all'interno dell'edificio, ma non nel luogo di ritrovo, non può prevenire qualsiasi situazione di rischio che possa presentarsi. Si Ricorda che l'obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su quello della normale attività didattica poiché l'incolumità fisica è bene giuridico primario.

Per quanto riguarda la regolamentazione dell'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento d'Istituto.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Caterina Giovanna Coda

Allegato 1

Codice Civile – Libro Quarto: Delle obbligazioni

Titolo IX: Dei fatti illeciti

Art. 2043 *Risarcimento per fatto illecito*

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).

Artt. 2044 -2045-2046 (Omissis)

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Art. 2049 (Omissis)

Art. 2050 (Omissis)

Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).

Art. 61 Legge 321/1980

Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente.

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.